REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 22
DEL 28 LUGLIO 2021
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 30
DEL 28 LUGLIO 2021

SO 22

Anno LVIII S.O. n. 22

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPReg. n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

21_SO22_1_DGR_1164_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2021, n. 1164
LR 18/2015, art. 41, comma 2. Disciplina relativa alle indennità di funzione e di presenza, nonché ai rimborsi delle spese per viaggio, vitto ed alloggio per gli amministratori degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 4, comma 1 bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come aggiunto dall'articolo 5, della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, che attribuisce alla Regione potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
VISTO l'articolo 14, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, secondo cui spetta alla Regione disciplinare lo status degli amministratori locali;
CONSIDERATO che in forza della potestà esclusiva attribuita alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di amministratori locali, la stessa può disciplinare autonomamente sia le indennità che i rimborsi spese spettanti agli amministratori locali;
VISTO l'articolo 41, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), così come modificato dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13, che dispone che la misura delle indennità base di funzione e di presenza degli amministratori locali è determinata a cadenza biennale con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, sentita la Commissione consiliare competente;
VISTO, l'articolo 41, comma 3, della legge regionale 18/2015 che dispone che la deliberazione di cui al comma 2 è adottata tenendo conto dei seguenti principi generali:
a) previsione di una indennità base di funzione per gli amministratori facenti parte degli organi esecutivi degli enti locali;
b) previsione di una indennità base di presenza o di funzione per gli amministratori facenti parte degli organi assembleari degli enti locali;
c) individuazione delle condizioni alle quali gli enti locali possono adottare per gli amministratori facenti parte degli organi assembleari una indennità di funzione anziché una indennità di presenza;
d) previsione di una indennità base di presenza maggiorata per gli amministratori eletti Presidenti dei Consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
e) articolazione delle indennità di funzione e di presenza in rapporto alla dimensione demografica degli enti locali e tenuto conto delle fluttuazioni relative alle presenze stagionali;
f) articolazione delle indennità di funzione dei componenti degli organi esecutivi in rapporto alla misura stabilita per il Sindaco;
g) riduzione di un quinto delle indennità previste alla lettera a) per i lavoratori dipendenti a tempo pieno che non siano collocati in aspettativa;
h) previsione di un rimborso, anche forfettario, delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all'espletamento del mandato;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 18/2015, fino all'adozione della deliberazione prevista dall'articolo 41, comma 2, trova applicazione la disciplina vigente contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 1193 del 24 giugno 2011 (Disciplina relativa alle indennità

ed ai gettoni di presenza, nonché ai rimborsi delle spese di viaggio, vitto ed alloggio per gli amministratori degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale n. 58/2003; n. 3799/2003; n. 1087/2005 e n. 573/2006. Approvazione definitiva);
CONSIDERATO il ruolo fondamentale che i Sindaci e gli amministratori degli enti locali del Friuli Venezia Giulia ricoprono nel tessuto regionale, rappresentando un presidio democratico e un punto di riferimento per le comunità, garantendo il buon funzionamento delle istituzioni con crescenti livelli di responsabilità oltre ad essere chiamati a dare supporto all'attuazione delle riforme ordinamentali regionali;
RILEVATO, inoltre, il gravoso impegno a carico degli amministratori degli enti locali nella gestione sui loro territori dello stato di emergenza derivante dalla situazione epidemiologica da Covid-19, che è destinato a perdurare anche per la gestione degli effetti post pandemia;
RILEVATO che l'Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie ha richiesto al Consiglio delle Autonomie locali di presentare una proposta per l'aggiornamento delle indennità degli amministratori locali;
RICHIAMATA, altresì, la Mozione n. 117 di ottobre 2019 <<La Regione valorizzi i suoi Amministratori locali>> esaminata ed approvata dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia che impegna la Giunta regionale a "proseguire il percorso volto a rivedere importi, termini, criteri e modalità di erogazione delle indennità degli amministratori locali, nell'ottica di una loro auspicata rideterminazione in aumento e a verificare l'opportunità che eventuale tale incremento non pesi sui bilanci comunali";
VISTA la proposta presentata dal coordinatore della Commissione competente del Consiglio delle Autonomie locali e tenuto conto dei confronti che si sono svolti in questi mesi tra l'Assessore e la Commissione medesima;
RITENUTO di provvedere ad un aumento delle indennità degli amministratori locali attualmente fissate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1193/2011 che, dall'anno 2011 non sono state oggetto di alcun aggiornamento e ad una revisione complessiva della disciplina in materia di indennità sulla base dei criteri previsti dall'articolo 41, della legge regionale 18/2015;
RILEVATO che l'aumento è calcolato sulla base di una percentuale differenziata applicata sulle indennità maggiorate previste per gli Amministratori, calcolate secondo i criteri definiti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1193/2011, sopra richiamata, che vengono considerate le nuove indennità base ai sensi dell'articolo 41, comma 3, lettera a) della legge regionale 18/2015;
ATTESO che le indennità maggiorate previste per i Sindaci, calcolate secondo i criteri definiti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1193/2011, risultano le seguenti:
a) nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti euro 1.206;
b) nei comuni con popolazione compresa tra 1001 e 3.000 abitanti euro 1.800;
c) nei comuni con popolazione compresa tra 3001 e 5000 abitanti euro 2.283;
d) nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti euro 2.626;
e) nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 abitanti e 20.000 abitanti euro 3.906;
f) nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti euro 4.964;
g) nei comuni capoluogo di provincia euro 6.315;
VISTO l'articolo 41, comma 3, lettera f), relativo alla parametrazione delle indennità degli altri Amministratori a quelle dei Sindaci;
CONSIDERATO che le indennità maggiorate dei Vice Sindaci e Assessori calcolate secondo i criteri definiti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1193/2011 risultano già parametrate alle indennità del Sindaco;
RILEVATO che sulle indennità maggiorate dei Vice Sindaci e Assessori calcolate secondo i criteri definiti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1193/2011 è stato calcolato il medesimo aumento percentuale previsto per i Sindaci;
RITENUTO di determinare espressamente, anche ai fini di immediata conoscibilità, i valori delle indennità di Vice Sindaco e Assessori, sempre suddivise per classi demografiche;
RITENUTO di classificare i comuni, ai fini dell'attribuzione delle indennità di funzione, nelle seguenti classi demografiche, come previsto dall'articolo 41, comma 3, lettera e) della legge regionale 18/2015:
a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
b) comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti;
c) comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti;
d) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
e) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
f) comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti;
g) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti;
h) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
RITENUTO, altresì, di classificare i comuni, ai fini dell'attribuzione delle indennità di presenza, nelle seguenti classi demografiche, come previsto dall'articolo 41, comma 3, lettera e) della legge regionale 18/2015:

a) comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
b) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
c) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti;
d) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti;
e) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
CONSIDERATO che, per quanto attiene ai riferimenti demografici, si applica quanto previsto dall'articolo 64, della legge regionale 18/2015;
CONSIDERATO che, al fine di determinare i nuovi importi delle indennità di funzione, è stato calcolato un aumento percentuale sui valori maggiorati finora vigenti delle indennità, prevedendo aumenti più rilevanti per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti:
a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, aumento del 30 per cento;
b) comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti aumento del 20 per cento;
c) comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, aumento del 15 per cento;
d) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, aumento del 15 per cento;
e) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti, aumento del 10 per cento;
f)) comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti, aumento del 10 per cento;
g) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti, aumento del 6 per cento;
h) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, aumento dell'8 per cento;
PRESO ATTO, pertanto, che i nuovi importi delle indennità mensili di funzione degli amministratori dei comuni come determinati ai sensi del paragrafo precedente sono i seguenti:
1) Per i Sindaci
a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti euro 1.568;
b) comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti 2.160;
c) comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti 2.625;
d) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti 3.020;
e) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti 4.297;
f) comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti 5.460;
g) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti 6.694;
h) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti 6.820.
2) Per i Vice Sindaci
a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti euro 627;
b) comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti 864;
c) comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti 1.050;
d) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti 1.208;
e) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti 1.718;
f) comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti 2.428;
g) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti 3.615;
h) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti 3.683.
3) Per gli Assessori
a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti euro 471;
b) comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti 648;
c) comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti 787;
d) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti 906;
e) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti 1.289;
f) comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti 1.821;
g) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti 3.213;
h) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti 3.273.
RITENUTO di prevedere, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, lettera e), della legge regionale 18/2015 che i comuni ad economia turistica, con deliberazione del consiglio comunale, possono maggiorare le indennità di funzione fino ad un massimo del 100 per cento degli importi base;
RILEVATO che, ai fini del presente atto deliberativo, si intendono turistici i comuni nei quali si registri un numero di presenze turistiche annue pari ad almeno dieci volte il numero della popolazione residente nel territorio del comune medesimo;
RITENUTO di prevedere, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, lettera g), della legge regionale n. 18/2015 che le indennità di funzione sono ridotte di un quinto per i lavoratori dipendenti a tempo pieno non collocati in aspettativa;
RITENUTO che le indennità di funzione sono determinate in ragione mensile, per un totale di 12 mensilità annue e sono fissate al lordo delle ritenute di imposta;
RITENUTO di prevedere, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, lettera b), della legge regionale 18/2015:
- le indennità di presenza per i consiglieri comunali, per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta dell'organo assembleare e delle commissioni, previste dalla legge o dallo Statuto, comunque denominate,

mantenendo gli stessi importi già previsti con deliberazione della Giunta regionale n. 1193/2011, correlandoli alle nuove classi demografiche;
- che, in caso di sedute di più organismi nella stessa giornata, l'indennità di presenza è unica;

PRESO ATTO, pertanto, che i valori delle indennità di presenza, al lordo delle imposte, sono i seguenti:
a) comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti euro 38;
b) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti euro 54;
c) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti euro 54;
d) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti euro 104;
e) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti euro 104;
RITENUTO di prevedere, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, lettera d), della legge regionale 18/2015 per i Presidenti dei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, laddove eletti, un'indennità di presenza maggiorata del 30 per cento rispetto all'importo previsto per i consiglieri comunali;
RITENUTO di prevedere, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, lettera c), della legge regionale 18/2015, che i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, con deliberazione del consiglio comunale:
a) possono disporre la trasformazione dell'indennità di presenza in indennità mensile di funzione, tenendo conto del costo medio sostenuto per le indennità di presenza negli esercizi precedenti e compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio;
b) devono, conseguentemente, prevedere detrazioni dall'indennità di funzione in caso di non giustificata assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni;
VISTO il comma 3, dell'articolo 2, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), che prevede per i sindaci l'indennità di fine mandato, corrispondente ad una somma pari ad una indennità di funzione mensile spettante per ogni anno di mandato, la quale viene proporzionalmente ridotta per periodi inferiori;
CONSIDERATO che nel caso di amministratori, lavoratori dipendenti a tempo pieno, non collocati in aspettativa, ai quali spettano le indennità ridotte di un quinto, il valore dell'indennità mensile cui fare riferimento per calcolare l'indennità di fine mandato corrisponde all'indennità ridotta;
VISTA la necessità di disciplinare anche i rimborsi spese di viaggio, vitto ed alloggio agli amministratori degli enti locali, prevedendo l'introduzione di un rimborso forfettario mensile delle spese per l'esercizio del mandato per i soli Sindaci in una misura differenziata per classi demografiche;
RILEVATO che il rimborso forfettario mensile è determinato come segue:
a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti euro 350;
b) comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti euro 350;
c) comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti euro 550;
d) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti euro 550;
e) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti euro 600;
f) comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti euro 600;
g) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti euro 850;
h) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti euro 850.
RITENUTO che i Sindaci possono esprimere, entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente, a valere sull'esercizio successivo, la scelta di beneficiare del rimborso a piè di lista anziché del rimborso forfettario;
RILEVATO che in sede di prima applicazione di quanto disposto dal presente atto deliberativo, l'attribuzione ai Sindaci del rimborso forfettario mensile, decorre dal secondo mese successivo rispetto alla data di entrata in vigore della presente deliberazione: entro la fine del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente atto deliberativo i Sindaci possono optare per il rimborso a piè di lista anziché quello forfettario;
RITENUTO, infine, di prevedere criteri generali per la definizione delle indennità degli amministratori dei consorzi di cui all'articolo 35, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), nonché per le Aziende speciali e le Istituzioni;
RICHIAMATO l'articolo 42, commi da 1 a 6, della legge regionale 18/2015 che disciplina il divieto di cumulo delle indennità di funzione e di presenza;
VISTA la propria deliberazione n. 1111 approvata in via preliminare in data 9 luglio 2021;
ATTESO che sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1111/2021 il Consiglio delle autonomie locali ha espresso, all'unanimità, parere favorevole, invitando la Giunta regionale a rivedere gli importi delle indennità di presenza dei consiglieri comunali come definiti nella citata deliberazione preliminare;
RITENUTO, come sopra indicato, di non accogliere per ora l'invito del Consiglio delle autonomie locali;
RILEVATO che, in data 20 luglio 2021 è stata sentita la Commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge regionale 18/2015;
VISTO lo Statuto speciale di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione, all'unanimità,

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, in via definitiva, quanto segue.

1. Al Sindaco dei comuni spetta un'indennità mensile di funzione nella misura di seguito indicata:
a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti euro 1.568;
b) comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti 2.160;
c) comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti 2.625;
d) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti 3.020;
e) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti 4.297;
f) comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti 5.460;
g) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti 6.694;
h) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti 6.820.

2. Al Vice Sindaco dei comuni spetta un'indennità mensile di funzione nella misura di seguito indicata:
a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti euro 627;
b) comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti 864;
c) comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti 1.050;
d) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti 1.208;
e) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti 1.718;
f) comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti 2.428;
g) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti 3.615;
h) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti 3.683

3. Agli Assessori dei comuni spetta un'indennità mensile di funzione nella misura di seguito indicata:
a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti euro 471;
b) comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti 648;
c) comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti 787;
d) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti 906;
e) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti 1.289;
f) comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti 1.821;
g) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti 3.213;
h) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti 3.273.

4. Le indennità di cui ai punti 1, 2 e 3, possono essere aumentate fino al limite del 100 per cento, con deliberazione motivata del consiglio comunale, nei comuni ad economia turistica, nei quali si registri un numero di presenze turistiche annue pari ad almeno dieci volte il numero della popolazione residente nel territorio comunale.

5. Ai Consiglieri comunali spetta un'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio o delle commissioni consiliari previste dalla legge o dallo Statuto, nella seguente misura:
a) comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti euro 38;
b) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti euro 54;
c) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti euro 54;
d) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti euro 104;
e) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti euro 104;
L'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta delle commissioni consiliari previste dalla legge o dallo Statuto può essere ridotta con deliberazione del consiglio comunale.
In caso di sedute di più organismi nella stessa giornata, l'indennità di presenza è unica.

6. Ai Presidenti dei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, spetta un'indennità di presenza maggiorata del 30 per cento rispetto agli importi previsti al punto 5, lettere c), d) ed e).

7. I comuni, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, con deliberazione del consiglio comunale, possono prevedere la trasformazione dell'indennità di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni di cui al punto 5, in indennità mensile di funzione, tenendo conto del costo medio sostenuto per le indennità di presenza negli esercizi precedenti e compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio. Con deliberazione consiliare devono essere altresì previste le detrazioni dall'indennità di funzione in caso di non giustificata assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni.

8. L'indennità mensile di funzione di cui al punto 7 è cumulabile con l'indennità di presenza quando sia dovuta per mandati elettivi ricoperti dalla stessa persona presso enti diversi.

9. Ai Consiglieri comunali, ai quali viene corrisposta l'indennità mensile di funzione prevista dal punto 7, non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne od esterne.

10. Al Presidente dell'azienda speciale spetta un'indennità mensile di funzione non superiore al 60 per cento di quella del Sindaco del comune. Ai componenti il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale spetta un'indennità mensile di funzione non superiore al 40 per cento di quella dell'Assessore comunale non Vice Sindaco. Al Presidente dell'istituzione spetta un'indennità mensile di funzione non

superiore al 40 per cento di quella del Sindaco del comune. Ai Componenti il consiglio di amministrazione dell'istituzione spetta un'indennità mensile di funzione non superiore al 30 per cento di quella dell'Assessore comunale non Vice Sindaco.
11. I criteri e l'organo competente alla determinazione delle indennità di funzione spettanti ai Presidenti ed ai componenti l'organo esecutivo dei consorzi di cui all'articolo 35, della legge regionale 21/2019, sono definiti negli statuti dei consorzi medesimi, salvo che leggi di settore non stabiliscano diversamente. Gli importi devono tener conto delle disponibilità di bilancio di ciascun consorzio.
12. Per gli amministratori che siano lavoratori dipendenti a tempo pieno non collocati in aspettativa le indennità di funzione previste ai punti 1, 2, 3, 4, 7, 10 e 11 sono ridotte di un quinto.
13. Le indennità di funzione degli amministratori degli enti locali, oltre a non poter essere cumulate con le indennità spettanti ai componenti delle Camere, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale, non sono cumulabili tra di loro. In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta all'amministratore l'indennità di funzione a lui più favorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre indennità di funzione, gli può essere corrisposta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali dell'ente e delle relative commissioni previste dalla legge o dallo Statuto.
14. Agli amministratori degli enti locali ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dalla presente deliberazione, non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente.
Le indennità di presenza non sono mai cumulabili nella stessa giornata, per la partecipazione ai lavori di più organi collegiali appartenenti al medesimo ente o a diversi enti locali, ancorché il cumulo degli incarichi sia consentito.
15. Le indennità di funzione e di presenza determinate ai sensi della presente deliberazione sono fissate al lordo delle ritenute d'imposta e sono corrisposte a dodicesimi mensili posticipati.
16. Ai Sindaci spetta un'indennità di fine mandato corrispondente ad una somma pari ad una indennità mensile di funzione spettante per ogni anno di mandato. L'indennità spetta anche nel caso in cui l'amministratore non abbia percepito l'indennità di funzione, per impossibilità di cumulo di cui al punto 13. L'indennità viene proporzionalmente ridotta per periodi di mandato inferiori all'anno.
17. Ai fini del calcolo di cui al punto 16, nel caso di amministratori lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa, per i quali le indennità sono state ridotte, il valore dell'indennità mensile cui fare riferimento per calcolare l'indennità di fine mandato corrisponde all'indennità ridotta.
18. Ai Sindaci è attribuita, inoltre, una diaria mensile, quale rimborso forfettario delle spese per l'esercizio del mandato in una misura differenziata per classi demografiche, così come di seguito riportato:
a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti euro 350;
b) comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti euro 350;
c) comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti euro 550;
d) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti euro 550;
e) comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti euro 600;
f) comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti euro 600;
g) comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti euro 850;
h) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti euro 850.
19. I Sindaci possono esprimere, entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente, a valere sull'esercizio successivo, la scelta di beneficiare del rimborso spese a piè di lista anziché del rimborso forfettario. In sede di prima applicazione l'attribuzione ai Sindaci del rimborso forfettario mensile decorre dal secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente deliberazione: entro la fine del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente atto deliberativo i Sindaci possono optare per il rimborso a piè di lista anziché quello forfettario.
20. Agli altri amministratori locali che si rechino, in ragione del loro mandato, fuori dal territorio del comune ove ha sede l'ente presso il quale svolgono la propria funzione, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate.
21. Gli enti locali fissano criteri generali per il rimborso delle spese di viaggio di cui al punto 20, definendo le tipologie di mezzi utilizzabili ed i limiti massimi del rimborso, tenuto conto della durata e della distanza della missione.
22. Il limite del rimborso di cui al punto 20, per le spese di vitto ed alloggio, è fissato dai singoli enti locali, anche sulla base di criteri generali che tengono conto della natura e della località della missione, delle tipologie o classificazioni degli alberghi o di altri elementi ritenuti significativi, eventualmente anche con riferimento alle norme applicabili ai dirigenti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale in materia di missioni.
23. Fino alla determinazione di cui al punto 22 il limite massimo del rimborso è fissato in euro 250 al giorno, comprensivo di spese di vitto ed alloggio.
24. Agli amministratori che risiedono fuori dal territorio del comune ove ha sede l'ente presso il quale svolgono la propria funzione, spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute

per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie e delegate.
25. Agli amministratori che partecipano ai lavori del Consiglio delle autonomie locali spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute, ai sensi di quanto dispone il punto 20.
26. La disciplina delle indennità degli amministratori degli enti locali entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione e da quella data cessano di avere effetti le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 1193 del 24 giugno 2011.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

21_SO22_1_DGR_1169_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2021, n. 1169
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca FEAMP 2014-2020. Riapertura dei termini e modifica del Bando della misura 2.55 lettera b) "Misure sanitarie" per la compensazione della riduzione della produzione a causa dell'epidemia da COVID19, della priorità 2 del Regolamento (UE) n. 508/2014, approvato con DGR 885/2021.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio" e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, Fondi SIE;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, recante approvazione del "Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020";
VISTO il DM 1622 del 16 febbraio 2014 con il quale, tra l'altro, si individua nella Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura del MiPAAF l'Autorità di Gestione del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020, in seguito AdG;
VISTA la L. 29 dicembre 1990, n. 428 concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1990" che all'art. 4, comma 3 prevede che i provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni comunitarie siano adottati d'intesa tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;
CONSIDERATO che il Programma Operativo di cui alla soprarichiamata Decisione C(2015) 8452/2015 individua per la programmazione FEAMP le Regioni come Organismi Intermedi, in seguito OI, responsabili, per il territorio di riferimento, della gestione di parte delle misure previste dal Programma e dei relativi Fondi;
CONSIDERATO che con DM 1034 del 19 gennaio 2016 è stata stabilita la ripartizione delle risorse finanziarie del FEAMP 2014-2020 rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni;
VISTO l'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Pro-

vince autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) tra le Regioni e le Province autonome che assegna alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l'importo di cofinanziamento del Fondo europeo di € 8.957.579 pari al 3,10% della quota parte di risorse attribuite alle Regioni;
VISTO l'Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari marittimi (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, sancito nella seduta del 9 giugno 2016 con intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, repertorio atti n. 102 del 9 giugno 2016, che in particolare:
- approva il piano finanziario articolato per fonte finanziaria (UE, Stato, Regioni), priorità e misura,
- identifica le funzioni dell'AdG e dell'Autorità di certificazione e le modalità di delega della stessa agli OI,
- definisce le funzioni del Tavolo istituzionale tra l'AdG e gli OI,
- elenca le misure a competenza esclusiva degli OI e dello Stato e le misure condivise tra OI e lo Stato,
- attribuisce le risorse complessive a ciascun OI per singola misura in applicazione della percentuale di riparto indicata nell'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1096 del 17 giugno 2016 che, in particolare, approva il piano finanziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui al Programma operativo FEAMP ITALIA 2014 – 2020, suddiviso misure come definito nell'ambito dell'Accordo Multiregionale;
VISTO il capitolo 11 "Modalità di attuazione" del Programma Operativo FEAMP ITALIA 2014-2020, ed in particolare il paragrafo 11.2 che prevede l'istituzione di un Tavolo istituzionale tra l'AdG e gli OI per garantire coordinamento strategico ed operativo tra gli interventi attuati a livello centrale e regionale;
PRESO ATTO che il Comitato di Sorveglianza del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014 – 2020, istituito a norma dell'art. 47 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ha approvato, in data 25.5.2016, i criteri di selezione per la concessione degli aiuti per tutte le misure d'intervento, con esclusione delle misure relative alla Community-Led Local Development (CLLD), previste dal Programma;
CONSIDERATO che il Tavolo istituzionale, nella seduta del 6 dicembre 2016, ha approvato i documenti, necessari ad assicurare una corretta ed uniforme attuazione della programmazione FEAMP 2014-2020 sul territorio nazionale tra i quali le Linee Guida di ammissibilità delle Spese e le schede di misura per l'attuazione delle misure a gestione regionale;
CONSTATATO che a seguito del Tavolo istituzionale nella seduta del 11 maggio 2017 e della procedura per iscritto conclusa con gli esiti pervenuti con nota prot. 13493 del 8 giugno 2017, le citate schede di misure sono state riviste ed aggiornate;
CONSIDERATO che detti documenti, rappresentano gli elementi necessari per la predisposizione dei bandi da parte dell'AdG e degli OI per le misure di propria competenza;
VISTO il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
VISTO il Regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
VISTO il decreto MIPAAF n.9053167 del 13.8.2020, con il quale si approva la modifica dell'Accordo Multiregionale concordata dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome il 6 agosto 2020;
CONSTATATO che la modifica semplificata del PO FEAMP, approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta avviata in data 23 novembre 2020 e di cui alla nota Ares (2020) 7530301 d.d. 11 dicembre 2020, prevede l'integrazione dell'allegato XIII del P.O. FEAMP con le procedure di calcolo dei premi e compensazioni delle misure 1.33 lettera d) e 2.55 lettera b);
PRESO ATTO che a seguito del Tavolo istituzionale con procedura per iscritto conclusa con gli esiti pervenuti in data 29.1.2021, sono state approvate le disposizioni attuative inerenti le misure 1.33 lettera d) e 2.55 lettera b);
PRESO ATTO che con comunicazione protocollata al n. AGFOR-GEN-2021-7285 del 02.02.2021 l'Autorità di Gestione trasmette la nuova articolazione del piano finanziario regionale FEAMP approvato nell'ambito della modifica semplificata del PO FEAMP di cui alla nota Ares (2020) 7530301 d.d. 11 dicembre 2020;
VISTA la DGR n.246 del 19.2.2021 con la quale si prende atto della rimodulazione del piano finanziario FEAMP;
RITENUTO di dare attuazione alla Misura 2.55 paragrafo 1. lett. b) "Misure sanitarie", inerente le compensazioni delle imprese acquicole a seguito della pandemia per COVI19, della priorità 2 del regolamento (UE) n. 508/2014 per l'attuazione del programma finanziario FEAMP con apposito bando, con le

risorse disponibili per le relative misure come previsti con la deliberazione della Giunta regionale n. 246 del 19 febbraio 2021;
VISTA la DGR n. 884 del 04 giugno 2021, con cui è stato approvato il bando di attuazione della Misura 1.33 lett. d) "Arresto temporaneo delle attività di pesca" con le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti, allegato A alla delibera;
VISTA la DGR n. 885 del 04 giugno 2021, con cui è stato approvato il bando di attuazione della Misura 2.55 lett. b) "Misure sanitarie" con le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti, allegato A alla delibera;
PRESO ATTO che i suddetti bandi, sono stati redatti con riferimento ai documenti approvati dal Tavolo istituzionale applicando le necessarie specificazioni utili a regolamentare le diverse situazioni prevedibili;
VISTA la nota prot. n. 0293405 del 25/06/2021 con cui l'Autorità di gestione, formula alcune osservazioni in merito ai bandi;
PRESO ATTO che in data 29/06/2021 sono scaduti i termini per la presentazione delle istanze a valere sui suddetti bandi approvati con DGR n. 884 e 885 del 04/06/2021;
PRESO ATTO che le principali osservazioni di cui alla suddetta nota prot. n. 0293405 del 25/06/2021 per il bando misura 1.33 lett. d) riguardano i seguenti aspetti:
- la modalità di attestazione da parte dell'Autorità marittima necessaria ai fini della valutazione dell'ammissibilità delle istanze;
- le modalità di pubblicazione della graduatoria;
- l'esplicito richiamo nel bando delle Disposizioni attuative di Misura dell'Autorità di Gestione;
- l'indicazione del Foro competente per eventuali controversie;
- l'esplicito richiamo nel bando del Reg (UE) 460/2020 in particolare per quanto riguarda il periodo di ammissibilità decorrente dal 1° febbraio 2020;

PRESO ATTO che il bando mis.1.33 approvato con DGR. n. 884 del 04/06/2021 non ha presentato criticità di rilievo, che le indicazioni fornite sono di carattere formale ed attuabili dagli Uffici nel corso delle procedure istruttorie, e che quindi non richiedono modifiche al bando già approvato con precedente deliberazione giuntale;
CONSTATATO, che le osservazioni e ai suggerimenti indicati con la suddetta nota prot. n. 0293405 del 25/06/2021 per il bando misura 2.55 lett. b) approvato con DGR n. 885 del 04/06/2021 riguardano principalmente:
- una ulteriore specificazione del periodo di ammissibilità a partire dal 1° febbraio 2020;
- con riferimento all'art. 11 "Spesa ammissibile e metodologia di calcolo", ai fini di una migliore descrizione del valore FattC, l'eliminazione delle parole "per fatturato proveniente dalla sola attività acquacoltura si intende il fatturato conseguente la produzione e lavorazione del solo prodotto ittico aziendale;";
- con riferimento all'art. 11 "Spesa ammissibile e metodologia di calcolo", la rettifica della formula di calcolo del FattM nel caso di imprese la cui attività sia iniziata nell'anno 2019 ovvero nell'anno 2020, che si traduce, per esclusione, nel considerare quale valore della riduzione del fatturato il valore assoluto (e non percentuale) della media delle riduzioni registratesi per aziende simili nell'arco temporale di riferimento, comportando una variazione del calcolo dell'indennità per tali tipologie di imprese;
- l'introduzione di una specifica richiesta della documentazione relativa a "copia dei bilanci degli ultimi cinque anni, o degli anni di attività nel caso di aziende la cui attività sia iniziata da meno di cinque anni";

RITENUTO pertanto necessario procedere a rettificare il bando misura 2.55 lett. b) con conseguente ripubblicazione dello stesso e riapertura dei termini per la presentazione delle istanze, in adesione alle osservazioni formulate dall'Autorità di Gestione;
VALUTATO che le conseguenti modifiche da apportare al bando siano come di seguito riportato:
- all'art. 5 "Criteri di ammissibilità relativi all'operazione", dopo le parole "L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi del PO FEAMP." Sono aggiunte le seguenti: "Conformemente all'articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al primo comma, la spesa per gli interventi sostenuti a norma dell'art. 1, par. 7 del Reg. (UE) 2020/560, è ammissibile a decorrere dal 1° febbraio 2020.";
- all'art. 11 "Spesa ammissibile e metodologia di calcolo", nella descrizione del valore FattC sono eliminate le parole "per fatturato proveniente dalla sola attività acquacoltura si intende il fatturato conseguente la produzione e lavorazione del solo prodotto ittico aziendale;"
- all'art. 11 "Spesa ammissibile e metodologia di calcolo", nel paragrafo relativo alle imprese la cui attività sia iniziata nell'anno 2019 ovvero nell'anno 2020 vengono eliminate le parole "(media delle riduzioni Mr% intesa come percentuale di perdita rispetto al Fatt M, ne segue: PR= (FattC/(1-Mr%)) - FattC)."
- all'art. 13 viene aggiunta la frase "L'avvio del procedimento avverrà a decorrere dal termine finale di ricezione delle domande indicato all'art. 14.";
- all'art. 14 "Modalità e termini per la presentazione della istanza" il termine per la presentazione delle istanze è modificato in 17/08/2021 e viene aggiunto il seguente paragrafo "Per le imprese che hanno

presentato istanza a valere sul bando approvato con DGR n. 885 del 04/06/2021, le istanze conservano la loro validità ai fini della richiesta di finanziamento, pertanto non è necessario presentare una nuova istanza di finanziamento. Resta comunque possibile trasmettere integrazioni o rettifiche alla documentazione già inviata";
- all'art. 15 "Documentazione da presentare per accedere alla domanda" viene aggiunta la seguente documentazione "Copia dei bilanci degli ultimi cinque anni, o degli anni di attività nel caso di aziende la cui attività sia iniziata da meno di cinque anni";
VISTO l'allegato A alla presente delibera, con cui viene modificato il bando di attuazione della Misura 2.55 lett. b) "Misure sanitarie" approvato con DGR n. 885 del 04 giugno 2021 e vengono riaperti i termini per la presentazione delle istanze;
CONSIDERATO che le istanze finora pervenute a valere sul bando approvato con DGR n. 885 del 04 giugno 2021 restano valide ai fini della richiesta di finanziamento e che di queste nessuno degli istanti risulta aver iniziato l'attività nell'anno 2019 oppure nell'anno 2020;
RITENUTO opportuno quindi approvare l'Allegato A) alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
VALUTATO utile che l'adeguamento dei moduli per la presentazione dell'istanza di finanziamento o comunque previsti dal bando siano approvati con decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche e pubblicati nella specifica pagina internet dell'Amministrazione regionale;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, e successive modifiche e integrazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni in premessa, il bando per gli interventi previsti dalla Misura 2.55 lettera b) "Misure sanitarie", inerente le compensazioni delle imprese acquicole a seguito della pandemia per COVID19, della priorità 2 del regolamento (UE) n. 508/2014 per l'attuazione del programma FEAMP, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 885 del 04/06/2021, è modificato come di seguito riportato:
- all'art. 5 "Criteri di ammissibilità relativi all'operazione", dopo le parole "L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi del PO FEAMP." Sono aggiunte le seguenti: "Conformemente all'articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al primo comma, la spesa per gli interventi sostenuti a norma dell'art. 1, par. 7 del Reg. (UE) 2020/560, è ammissibile a decorrere dal 1° febbraio 2020.";
- all'art. 11 "Spesa ammissibile e metodologia di calcolo", nella descrizione del valore FattC sono eliminate le parole "per fatturato proveniente dalla sola attività acquacoltura si intende il fatturato conseguente la produzione e lavorazione del solo prodotto ittico aziendale;"
- all'art. 11 "Spesa ammissibile e metodologia di calcolo", nel paragrafo relativo alle imprese la cui attività sia iniziata nell'anno 2019 ovvero nell'anno 2020 vengono eliminate le parole "(media delle riduzioni Mr% intesa come percentuale di perdita rispetto al Fatt M, ne segue: PR= (FattC/(1-Mr%)) - FattC)";
- all'art. 13 viene aggiunta la frase "L'avvio del procedimento avverrà a decorrere dal termine finale di ricezione delle domande indicato all'art. 14.";
- all'art. 14 "Modalità e termini per la presentazione della istanza" il termine per la presentazione delle istanze è modificato in 17/08/2021 e viene aggiunto il seguente paragrafo "Per le imprese che hanno presentato istanza a valere sul bando approvato con DGR n. 885 del 04/06/2021, le istanze conservano la loro validità ai fini della richiesta di finanziamento, pertanto non è necessario presentare una nuova istanza di finanziamento. Resta comunque possibile trasmettere integrazioni o rettifiche alla documentazione già inviata.";
- all'art. 15 "Documentazione da presentare per accedere alla domanda" viene aggiunta la seguente documentazione "Copia dei bilanci degli ultimi cinque anni, o degli anni di attività nel caso di aziende la cui attività sia iniziata da meno di cinque anni".
2. È approvato il testo aggiornato del bando per gli interventi previsti dalla Misura 2.55 lettera b) "Misure sanitarie", allegato A) alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che modifica l'allegato A) alla DGR n. 885 del 04/06/2021 e contiene le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti.
3. L'eventuale adeguamento dei moduli per la presentazione dell'istanza di finanziamento o comunque previsti dal bando sarà approvata con decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche e pubblicati nella specifica pagina internet dell'Amministrazione regionale.
4. La presente delibera è pubblicata nel sito informatico dell'Amministrazione regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA









ALLEGATO A

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

Priorità n. 2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

BANDO DI ATTUAZIONE

Misura 2.55 lettera b)

Misure Sanitarie

Reg. (UE) 2020/560 Art. 1, Modifiche del Reg. (UE) n. 508/2014

2021










ALLEGATO A

1. DOCUMENTAZIONE INFORMATICA

La presente Misura viene attivata mediante procedura a "regia".

Tutta la documentazione in formato elettronico inerente il presente bando e la modulistica da usare obbligatoriamente è disponibile nella sezione dedicata al FEAMP 2014-2020 del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al seguente indirizzo: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FEAMP/FOGLIA16/

2. DESCRIZIONE TECNICA DELLA MISURA

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	FEAMP - Reg. (UE) 2020/560 Art. 1, Modifiche del Reg. (UE) n. 508/2014
Priorità del FEAMP	2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 – Promuovere la competitività delle piccole medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Misura	Misura 2.55 lettera b) – Misure Sanitarie
Sottomisura	-
Finalità	Sostenere gli acquacoltori attraverso la concessione di capitale circolante e compensazione per la sospensione temporanea o la riduzione della produzione e delle vendite o per le spese supplementari di magazzinaggio verificatasi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell'epidemia di COVID-19
Beneficiari	Imprese acquicole
Cambiamenti climatici	-
Piano Strategico Acquacoltura	-

3. OBIETTIVI DELLA MISURA

L'obiettivo della Misura 2.55 lettera b) è di sostenere gli acquacoltori attraverso la concessione di capitale circolante e compensazione per la sospensione temporanea o la riduzione della produzione e delle vendite o per le spese supplementari di magazzinaggio verificatasi a seguito dell'epidemia di COVID-19.

4. AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE

La Misura si applica all'interno dell'intero territorio regionale ivi comprese le acque marine di competenza dei compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste e la Laguna di Grado e Marano.

5. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi del PO FEAMP.

Conformemente all'articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al primo comma, la spesa per gli interventi sostenuti a norma dell'art. 1, par. 7 del Reg. (UE) 2020/560, è ammissibile a decorrere dal 1° febbraio 2020.

La sospensione temporanea o la riduzione della produzione e delle vendite o per le spese supplementari di magazzinaggio deve essersi verificata tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell'epidemia di COVID-19

La Misura prevede una compensazione per la perdita di fatturato così come calcolata al punto 11.







ALLEGATO A

6. SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

L'impresa acquicola richiedente deve risultare iscritta alla Camera di Camera di Commercio per attività di allevamento ittico (codici ATECO 03.21-03.22) con una o più sedi produttive operative nel territorio regionale (risultanti dalla visura camerale) sia alla data della presentazione della domanda e sia alla data della eventuale erogazione.

Il richiedente non deve rientrare tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del Reg. (UE) n. 2018/1046

Il richiedente non deve rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)

Il richiedente è in regola con gli adempimenti connessi al rispetto del CCNL di riferimento e il rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavori nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente

7. SOGGETTI NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Non sono ammissibili al finanziamento le istanze proposte da soggetti che:

- risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma FEP (2007-2013) o altri fondi SIE ovvero contributi per la pesca e acquacultura erogati a livello locale o nazionale. Si precisa che le domande di finanziamento presentate da imprese nei cui confronti, nel precedente periodo di programmazione PO FEP 2007-2013, è stata comunicata la revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi al momento della domanda, sono ritenute inammissibili;
- i cui legali rappresentanti svolgano analoghi incarichi in altre imprese che risultano nella situazione rappresentata al precedente punto;
- rientrano tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del Reg. (UE) n. 1046/2018 di cui viene richiesta specifica autodichiarazione nei modelli di istanza che obbligatoriamente sono utilizzati dal beneficiario nell'ambito della presente misura;
- a qualsiasi titolo non siano in possesso dei requisiti di ammissibilità ai fini dell'acquisizione di contributi economici previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente;
- sono in stato in liquidazione, fallimento o procedura di concordato preventivo;
- rientrano nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo).

8. QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE E INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO

Agli interventi di cui alla presente Misura sono assegnate le risorse finanziarie disponibili per capo 2, priorità 2, art. 55 par. 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 508/2014 per complessivi Euro **2.000.000,00** con riferimento alla legge regionale 30 dicembre 2020 n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023).

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile, come determinata al successivo capitolo 11.

In mancanza di risorse finanziarie sufficienti a garantire il sostegno a tutti i beneficiari ammessi in graduatoria verrà applicata una riduzione proporzionale delle compensazioni finanziabili.

Qualora il valore della perdita PR (di cui al punto 11) sia inferiore a 500 euro, non è prevista l'erogazione della compensazione fatto salvo che l'importo del premio derivi da una riduzione proporzionale per dotazione finanziaria non sufficiente. Analogamente, non si prevede alcuna erogazione di compensazione per le riduzioni di fatturato nell'anno preso in esame inferiori al 3% rispetto alla media calcolata (Fatt. M di cui al punto 11).

9. CRITERI DI SELEZIONE









ALLEGATO A

Il sostegno sarà erogato a tutte le istanze risultate ammissibili ma in ogni caso, in conformità alle prescrizioni pervenute, si procede all'applicazione dei seguenti criteri di selezione.

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	**CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI**	**Coefficiente C (0<C<1)**	**Peso (Ps)**	**Punteggio P=C*Ps**
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Data di presentazione della domanda di sostegno	C = 0 per gg alla scadenza dell'istanza < 7 C=1 per gg alla scadenza ≥ 7	0,3	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
R1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	C=0 NO C=1 SI	0,6	
R2	Volume del fatturato	C=0 Fatt - C >2.000.000,00 eur C=0,5 - 500.000,00 eur ≤ Fatt C ≤ 2.000.000,00 eur C=1 Fatt C < 500.000,00 eur	0,6	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	Entità del danno	C=0 perdita (PR) < 10% del Fatt M C=0,5 10% del Fatt M. ≤ perdita (PR) ≤ 30% del Fatt M C=1 perdita (PR) >30% del Fatt M.	1	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla terza cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni si applica il criterio dell'età del beneficiario (legale rappresentante sottoscrittore dell'istanza), dando preferenza ai più giovani.
In caso di ulteriore parità, si seguirà esclusivamente l'ordine temporale di invio delle istanze di contributo, come determinato dalla data e dall'ora dell'invio del messaggio contenente la domanda di contributo da parte del gestore della PEC del richiedente.

10. PRINCIPI GENERALI PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22, con riguardo alle operazioni a valere sul FEAMP che non comportano spese del beneficiario, la spesa ammissibile è l'aiuto pubblico erogato al beneficiario.

11. SPESA AMMISSIBILE E METODOLOGIA DI CALCOLO

Il periodo alla base della valutazione per la riduzione del fatturato va dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 (periodo preso in esame).







ALLEGATO A

Ai fini del calcolo della compensazione, che si sostanzia nella perdita di reddito per gli acquacoltori, si utilizza il principio della perdita di fatturato PR e si applicherà la seguente formula:

PR = Fatt C – Fatt M

In cui:

✓ **Fatt C** è il valore del fatturato (al netto dell'IVA) derivante dalla sola attività di acquacoltura nel periodo preso in esame (1° febbraio- 31 dicembre 2020);

✓ **Fatt M** è il valore ottenuto considerando il fatturato proveniente dalla **sola** attività di acquacoltura (al netto dell'IVA) ottenuto come media dei fatturati di tre, dei cinque anni precedenti l'evento eccezionale (1.1.2015-31.12.2019), escludendo il valore più elevato e quello più basso.

Nel caso di aziende la cui attività sia iniziata successivamente al 1.1.2015, si considererà il valore del fatturato medio degli anni interi di esercizio (dalla data inizio attività – al 31.12.2019).

I suddetti criteri si applicano in tutti i casi in cui sia comunque mantenuta la continuità della struttura produttiva nell'arco del quinquennio sopra indicato.

Nel caso di imprese che non rientrino nelle situazioni sopra descritte oppure la cui attività sia iniziata nell'anno 2019 ovvero nell'anno 2020, al fine di tener conto delle difficoltà nelle fasi di start up e di assenza di bilanci consolidati, il valore della riduzione del fatturato sarà dato dalla media delle riduzioni registratesi per aziende simili, nell'arco temporale di riferimento. Per aziende simili si intendono quelle aventi lo stesso numero di unità lavorative, ossia il numero di unità lavorative più prossimo per tipologia di impianto (mitilicoltura, impianti off-shore, impianti in acque dolci, ecc.).

Non è previsto nessun aiuto:
- qualora il valore della perdita PR sia inferiore a 500 euro,
- nei casi in cui la riduzione del fatturato PR risulti inferiore al 3% rispetto il FattM.

La compensazione ammissibile è determinata, in base agli scaglioni di perdita percentuale di fatturato, dalla corrispondente percentuale applicata sul valore assoluto di PR, come sotto riportati in tabella:

Perdita % di fatturato PR rispetto a Fatt M	Compensazione ammissibile %
PR<10%	40% di PR
10%≤PR<20%	50% di PR
20%≤PR<30%	60% di PR
30%≤PR<45%	70% di PR
PR>45%	80% di PR

Per le Imprese che presentano sedi operative anche fuori regione, in relazione alle unità locali del beneficiario stabilmente presenti nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia il compenso ammissibile viene determinato sulla base della ripartizione territoriale prevista dall'art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", salvo l'impossibilità di detta ripartizione. In questo ultimo caso si procederà alla compensazione complessiva anche per le unità locali non presenti nel territorio regionale. In ogni caso i beneficiari si impegnano a non presentare richieste di compensazioni di perdita di fatturato per le quote compensate con il presente bando.







ALLEGATO A

In ogni caso la compensazione ammissibile non potrà superare il tetto massimo di € 250.000,00.

12. SPESE NON AMMISSIBILI

Ai sensi del par. 4 dell'art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per l'allevamento di Organismi Geneticamente Modificati.
Con riferimento a quanto stabilito dall' allegato XIII del P.O. il sostegno da erogare con la presente Misura verrà eventualmente decurtato da altre somme già concesse a titolo di compensazione della perdita di fatturato riferita al medesimo periodo (le compensazioni che sono state erogate a seguito del D.M. 9010471 del 17/07/2020 si ritengono cumulabili senza decurtazioni).

Non sono compensate le perdite di fatturato inerenti impianti produttivi siti in altre regioni a meno dei casi in cui la ripartizione su base IRAP non risulti possibile.

13. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

Il Servizio caccia e risorse ittiche provvede alla ricezione delle domande pervenute esclusivamente attraverso l'indirizzo PEC: **agricoltura@certregione.fvg.it** , utilizzando obbligatoriamente la modulistica reperibile sul sito web della Regione, e all'attribuzione dei codici alfanumerici univoci **CUP** e **FEAMP** che rappresentano gli elementi identificativi di ciascuna istanza e che dovranno essere utilizzati in ogni comunicazione con l'amministrazione e in tutti i documenti a supporto dell'istanza.

Verifica della ricevibilità dell'istanza

Trascorso il termine per la presentazione delle istanze, qualora le domande presentino irregolarità non sanabili rispetto a quanto disposto dal presente bando e/o alla normativa di riferimento, quindi considerate irricevibili, verranno archiviate con un provvedimento espresso.
Le **irregolarità ritenute non sanabili** sono:

- La ricezione fuori termine della domanda;
- L'invio della domanda con modalità diverse dal sistema di posta certificata (PEC) all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it;
- La mancata sottoscrizione della domanda da parte del soggetto competente
- Il mancato invio del documento di identità del sottoscrittore della domanda di finanziamento, qualora la domanda non sia firmata digitalmente.

L'avvio del procedimento avverrà a decorrere dal termine finale di ricezione delle domande indicato all'art. 14.

Verifica dell'ammissibilità e valutazione dell'istanza

L'Amministrazione regionale provvederà a svolgere la fase istruttoria delle domande di finanziamento verificando i requisiti del soggetto richiedente e la completezza della documentazione a supporto della domanda.
L'Amministrazione regionale si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale n. 7/2000, ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva di quella presentata, fermo restando che gli elementi per l'ammissibilità e la valutazione dell'istanza, salvo ove diversamente disposto, devono sussistere alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.
Potrà essere richiesta l'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche ai sensi dell'art. 24 della Legge regionale n. 7/2000, oltre a ulteriori valutazioni tecniche, da parte di organi dell'Amministrazione Pubblica e/o Enti o Strutture Pubbliche, che si rendessero necessarie in considerazione delle peculiarità di ciascuna istanza. Verranno inoltre svolte verifiche in merito alle attestazioni fornite.
In caso di mancata o carente trasmissione degli altri elementi integrativi richiesti, l'ufficio istruttore può:

- non ammettere un importo;
- non accogliere l'istanza di finanziamento.

Tutte le informazioni fornite dal richiedente possono essere oggetto di richiesta di integrazione, modifica e revisione da parte dell'Amministrazione regionale.
L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'articolo 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i., il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e comunque ogni altra documentazione







ALLEGATO A

ritenuta utile ancorché non specificatamente riportata nell'elenco della documentazione prevista dal presente bando. Potranno inoltre essere effettuate verifiche in loco al fine di verificare la situazione di fatto e le condizioni di ammissibilità dell'iniziativa proposta.
Successivamente alla verifica dei punteggi delle singole iniziative e dei requisiti di ammissibilità il Servizio caccia e risorse ittiche formula la **graduatoria** delle istanze ammesse a finanziamento.
La graduatoria è approvata con decreto del direttore del Servizio caccia e risorse ittiche e **pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonome Friuli Venezia Giulia**.
Per ciascun progetto ammesso saranno indicati:

- posizione in graduatoria
- numero identificativo del progetto (codice FEAMP);
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- titolo del progetto;
- luogo della sede legale;
- compensazione ammissibile a contributo;
- compensazione finanziabile;
- quota comunitaria;
- quota statale;
- quota regionale;
- punteggio;
- note.

Dalla data di approvazione della graduatoria decorrono i termini per il procedimento di liquidazione della compensazione.
Considerata la natura della Misura, al fine di evitare disparità di trattamento tra i beneficiari e di garantire il sostegno per tutte le imprese richiedenti e ammissibili, nel caso la dotazione finanziaria non fosse sufficiente a coprire tutte le domande ammissibili, viene prevista una riduzione proporzionale di tutti i premi ammessi.
Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse, entro il 31.12.2021, destinate specificatamente al presente bando si procede alla revisione della graduatoria con l'aggiornamento delle compensazioni finanziabili.
Le informazioni relative a ciascuna istanza saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio del Sistema Italiano per la Pesca e l'Acquacoltura (SIPA) gestito dall'Autorità di Gestione nazionale del FEAMP e verranno pubblicate sul sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013 per gli specifici adempimenti e nella sezione FEAMP elenco delle operazioni previsto dall'art.115 del Reg.(UE) 1303/2013.

14. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA

Il richiedente può presentare una sola istanza di finanziamento a valere sul presente bando.
La domanda di finanziamento, debitamente compilata e completa della relativa documentazione, deve essere trasmessa alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche– Servizio caccia e risorse ittiche (Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione), via Sabbadini, 31 – 33100 UDINE **utilizzando esclusivamente la posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo:** agricoltura@certregione.fvg.it.
Qualora, per motivi tecnici (capienza dimensione allegati) non fosse possibile inviare l'istanza e la relativa documentazione attraverso un unico invio saranno accettati invii consecutivi debitamente numerati riportati nell'oggetto della PEC (es. invio 1/n, 2/n, etc.).
L'oggetto dell'istanza deve riportare la seguente dicitura: **"FEAMP 2014-2020 - domanda di contributo Misura 2.55 lettera b) - "Misure sanitarie".**
La data e l'ora di avvenuta spedizione dell'istanza e della relativa documentazione è determinata dalla data e dall'ora dell'invio del messaggio contenente la domanda di contributo da parte del gestore della PEC.









ALLEGATO A

La domanda si intende validamente inviata se:
- inviata dall'indirizzo PEC del soggetto richiedente all'indirizzo PEC: agricoltura@certregione.fvg.it;
- sottoscritta con firma digitale e corredata dalla documentazione richiesta oppure firmata in originale, successivamente scannerizzata (formato .pdf scaricabile e leggibile una volta stampata) ed inviata tramite PEC, corredata dalla documentazione richiesta unitamente a copia fotostatica di un documento di identità personale del legale rappresentante, in corso di validità.

Al fine dei controlli previsti sull'operazione, la sopra indicata documentazione deve essere detenuta presso il beneficiario.

Le domande dovranno essere inviate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entro e non oltre il 17/08/2021.

Per le imprese che hanno presentato istanza a valere sul bando approvato con DGR n. 885 del 04/06/2021, le istanze conservano la loro validità ai fini della richiesta di finanziamento, pertanto non è necessario presentare una nuova istanza di finanziamento. Resta comunque possibile trasmettere integrazioni o rettifiche alla documentazione già inviata.

Tutta la documentazione in formato elettronico inerente il presente bando è disponibile nella sezione dedicata al FEAMP 2014-2020 del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al seguente indirizzo:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FEAMP/FOGLIA16/

15. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER ACCEDERE ALLA DOMANDA

I soggetti che intendono accedere alla presente misura devono presentare la seguente documentazione:

Documentazione da presentare per accedere al finanziamento	Modulo
Domanda di contributo a firma del legale rappresentante dell'impresa.	01
Attestazione della perdita del fatturato (PR) dell'impresa interessata, calcolata secondo la metodologia indicata al precedente capitolo 11 sottoscritta da un soggetto qualificato (revisore dei conti, esperto contabile o commercialista iscritti ad albo professionale). L'attestazione dovrà contenere e specificare la ripartizione territoriale come definita ai fini dell'imponibilità IRAP.	02
Foglio di calcolo in formato editabile (.xls - .xlsx) unitamente a singoli fogli di lavoro sottoscritti e trasmessi in formato .pdf	03
Documentazione prevista per la richiesta dell'informazione antimafia se dovuta ai sensi del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.	
Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore dell'istanza e del professionista che ha reso la relazione di cui al modulo 2 .	
Delibera/atto dal quale risulta che il sottoscrittore dell'istanza è autorizzato a richiedere il sostegno e a sottoscrivere gli impegni previsti (se dovuto in relazione all'assetto societario).	
Copia dei bilanci degli ultimi cinque anni, o degli anni di attività nel caso di aziende la cui attività sia iniziata da meno di cinque anni.	

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 (Modulo 05) dovranno contenere tutti i dati necessari a definire concretamente gli stati, le qualità personali ed i fatti in esse affermati, in particolare dovranno essere sempre ben specificate le denominazioni e gli indirizzi di Enti o Istituzioni coinvolti, i dati anagrafici del soggetto che dichiara, le date o i periodi salienti.

16. CONTROLLI

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti dal beneficiario con riguardo alle operazioni finanziate.

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali previste dal regolamento (UE) 1303/2013 e dal Manuale delle procedure e dei controlli del PO FEAMP. Potranno essere svolti controlli in loco per verificare la situazione di fatto e le condizioni di ammissibilità dell'iniziativa proposta.







ALLEGATO A

Copia di tutta la documentazione inerente l'istanza di contributo deve essere presente in formato digitale e/o cartaceo presso la sede del beneficiario.
Ogni operazione può essere assoggettata a verifiche da parte degli altri organi competenti nazionali e comunitari.
Durante i controlli il beneficiario è tenuto a:

- fornire il supporto e l'accompagnamento necessario per i controlli in loco previsti;
- consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- consentire l'accesso all'autorità competente, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste;

17. RECESSO PER RINUNCIA

L'istanza di rinuncia volontaria al contributo deve essere presentata dal beneficiario al Servizio caccia e risorse ittiche esclusivamente attraverso l'indirizzo PEC: agricoltura@certregione.fvg.it tramite l'invio del **Modulo 04** adeguatamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante nonché completo di copia della carta d'identità.
Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile prima dell'emissione del decreto di liquidazione.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto.

18. REVOCA DEL CONTRIBUTO

Le accertate **false dichiarazioni di natura dolosa e il mancato rispetto degli impegni assunti** con la sottoscrizione della domanda comporteranno, oltre alla denunzia alla competente autorità giudiziaria, la revoca in tutto o in parte del finanziamento concesso, l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente tra cui l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del FEAMP.
In tali casi, previa intimazione ai sensi delle norme vigenti, si procederà al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute al beneficiario.
L'Amministrazione concedente, si riserva di effettuare, a campione, il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dai beneficiari ai sensi dell'art.71 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445.
Il Servizio caccia e risorse ittiche procederà alla revoca totale o parziale del contributo previa intimazione ai sensi delle norme vigenti, nei seguenti casi:

- esito negativo dei controlli amministrativi e/o in loco;
- altri casi non specificati ma previsti da norme di legge o regolamentari.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.
Il termine per la restituzione delle somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato nel provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa.

19. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla normativa di riferimento comunitaria, nazionale e regionale nonché ad eventuali disposizioni emanate dell'Autorità di Gestione del PO FEAMP Italia 2014-2020.

Il beneficiario ha l'obbligo di garantire, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 508/2014, il rispetto delle condizioni di cui al punto 1, lettere da a) a d) dello stesso articolo per un periodo di cinque anni dal pagamento finale.

Conservazione dei documenti

Il beneficiario è tenuto a conservare e rendere disponibili tutti i documenti relativi all'operazione per 10 anni dalla data del decreto di liquidazione finale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.







ALLEGATO A

I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. A tutela della privacy "I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati".

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto D. Lgs. n. 193/2003 e dal Regolamento europeo 2016/679/UE.
L'informativa relativa al trattamento dei dati personali è consultabile al seguente link:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FEAMP/FOGLIA16/

21. DIRITTI DEI BENEFICIARI

I beneficiari godono di tutti i diritti ad essi riconosciuti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

22. COMUNICAZIONI DALL'AMMINISTRAZIONE

Tutte le comunicazioni inerenti il presente bando da parte dell'Amministrazione avverranno tramite posta elettronica certificata.
I richiedenti dovranno utilizzare lo stesso mezzo PEC per le comunicazioni e la trasmissione dei documenti.
Il responsabile del procedimento amministrativo è identificato nel Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione Friuli Venezia Giulia.

23. NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Regolamenti UE

- Regolamento (CE, EURATOM) n. **2988/1995** del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla Tutela degli interessi finanziari delle Comunità.
- **Trattato sull'Unione europea (versione consolidata) - Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata)** - Protocolli - Allegati - Dichiarazioni allegate all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 - Tavole di corrispondenza (Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26/10/2012 pag. 0001 – 0390)
- Direttiva **2001/42/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
- Regolamento (UE, EURATOM) n. **1046/2018** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Reg. (CE, Euratom) n. 966/2012
- Regolamento delegato (UE) n. **1268/2012** della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità di applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
- Regolamento (UE) n. **1303/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
- Regolamento (UE) n. **1380/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio
- Regolamento (UE) n. **508/2014** del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n.










ALLEGATO A

1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

- Regolamento delegato (UE) n. **240/2014** della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1232/2014** della Commissione del 18 novembre 2014 che modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **184/2014** della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo <<Cooperazione territoriale europea>>
- Regolamento Delegato (UE) n. **480/2014** della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **215/2014** della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **821/2014** della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei Programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **964/2014** della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1011/2014** della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi
- Regolamento (UE) n. **1974/2015** della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento (UE) n. **1970/2015** della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca










ALLEGATO A

- Regolamento delegato (UE) n. **1516/2015** della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **207/2015** della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea
- Regolamento delegato (UE) n. **568/2016** della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento (UE) **2016/679** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)

- Regolamento di esecuzione (UE) **2017/218** della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione
- Direttiva n. **2008/56/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)
- Regolamento (CE) n. **1224/2009** del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **404/2011** della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pescacomune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Rettifica del regolamento delegato (UE) **n. 1014/2014** della Commissione, del 22 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1362/2014** della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1242/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi







ALLEGATO A

- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1243/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati
- Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo
- Regolamento delegato (UE) n. **2252/2015** della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) **288/2015** per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. **1076/2015** della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. **852/2015** della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. **616/2015** della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. **895/2015** della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie
- Regolamento delegato (UE) n. **288/2015** alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande
- Regolamento delegato (UE) n. **1930/2015** della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione
- Regolamento (UE) **2019/1241** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) **2017/1787** della Commissione, del 12 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la ripartizione dei finanziamenti a gestione diretta tra gli obiettivi della politica marittima integrata e della politica comune della pesca
- Regolamento (UE) **2019/1022** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014
- Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)







ALLEGATO A

- Regolamento (UE) **2020/560** del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura

Normativa nazionale

- Legge n. 689/1981 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-11-1981- Suppl. Ordinario)
- Legge n. 241/1990 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14 Maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.)
- Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii. Per la consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Contrattazione-collettiva/Pagine/default.aspx
- Circolare INPS n. 196/1997 del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della pesca marittima: questioni connesse all'applicazione delle leggi n.250 del 13.3.1958 e n.413 del 26.7.1984
- D.P.R. n. 445/00 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
- D.P.R. n. 313/2002 del 14 novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportare dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e, successivamente, dal D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)
- D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38
- Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244)
- Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)
- Decreto Legislativo n.190 del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010
- Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214)
- D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.
- D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca
- Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma
- Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti climatici in Italia - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma
- Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e l'adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma










ALLEGATO A

- Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 193 del 30 ottobre 2014 - Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015)
- Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale
- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale.
- D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (GU n. 91 del 19.04.2016, - S. O. n. 10)

Normativa Regionale

- Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 - Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
- Legge regionale 30 dicembre 2020 n. 25 (legge collegata alla manovra di bilancio di per gli anni 2021-2023);
- Legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 (legge di stabilità 2021);
- Legge regionale 30 dicembre 2020 n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023);
- DGR 30 dicembre 2020, n. 2026 - "Approvazione del bilancio finanziario gestionale 2021";
- DGR 28 aprile 2017, n. 768 - Determinazione dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. 7/2000
- DGR 19 febbraio 2021, n. 246 – FEAMP 2014/2020 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca. Presa d'atto delle modifiche del piano finanziario
-

24. LINK UTILI

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FEAMP/FOGLIA16/
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
https://www.politicheagricole.it

Applicativi cartografici FVG:
http://irdat.regione.fvg.it/WebGIS/GISViewer.jsp?template=configs:ConfigMAAS/AreeNaturaliTutelate.xml
http://sistemiwebgis.regione.fvg.it/eagle/pages/main.aspx?configuration=Guest

25. CONTATTI

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche **Servizio caccia e risorse ittiche** e-mail: cacciapesca@regione.fvg.it PEC: agricoltura@certregione.fvg.it.	**Il responsabile del procedimento:** **il Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche:** Avv. Valter Colussa e-mail: cacciapesca@regione.fvg.it Tel: 0432 555650
Per informazioni rivolgersi alla Struttura stabile di Udine: Fogale Lorenzo e-mail: lorenzo.fogale@regione.fvg.it Tel: 0432 555650 - Cell: 335 6911925 **Per informazioni rivolgersi alla Struttura stabile di Trieste:** Manzin Franco	










ALLEGATO A

e-mail: franco.manzin@regione.fvg.it
Tel: 040 3774009 - Cell: 334.6261643

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO LOGISTICA E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate:
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE - SERVIZIO LOGISTICA, E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
GIANNI CORTIULA - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, e servizi generali